

INCONTRO A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO NON PROFIT

Lunedì 16 giugno 2025



PROGRAMMA

La relazione dell'organo di controllo al bilancio sociale degli ETS e delle imprese sociali

L'informativa sulle erogazioni pubbliche

a cura del Dott. Riccardo PETRIGNANI – Commercialista in Torino

Premessa – novità del mese

Deposito bilanci: attivata nuova funzione nella piattaforma RUNTS



Il termine del 30 giugno per il deposito del bilancio/rendiconto per cassa 2024, al RUNTS, resta scadenza invariata con la seguente novità.

Dal 10 giugno 2025 è resa attiva una nuova funzionalità sul portale del RUNTS nella schermata “Dati principali”, a fianco dell’indicazione “Anno di riferimento” sarà presente il campo “Totale entrate” in cui andrà inserito il valore presente:

- nel modello B (rendiconto gestionale) alla voce “Totale proventi e ricavi”
- nel modello D (rendiconto per cassa) alla voce “Totale entrate della gestione”

Con la specifica che, se nel bilancio il valore presenta delle cifre decimali, lo stesso dovrà essere arrotondato al numero intero superiore (es: valore di bilancio € 80.500,25: inserire 80.501).

La mancata compilazione del campo “Totale entrate” non consentirà di proseguire nella compilazione della pratica.

Restano valide le pratiche degli enti che hanno già depositato il bilancio/rendiconto per cassa 2024 prima dell’attivazione della funzionalità.

La relazione dell'organo di controllo degli ETS e imprese sociali al bilancio sociale




Il CNDCEC ha aggiornato nell'aprile scorso con un'edizione specifica pubblicata sul sito:

«*La relazione dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore all'assemblea degli associati (o di altro organo equivalente delle fondazioni) in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio*»

Proviamo ad esaminare i principali contenuti da verificare per il rilascio della relazione.

Il Bilancio sociale ha una duplice valenza:

- strumento di gestione orientato alle aspettative degli *stakeholder*
(dimensione di processo)
- strumento di rendiconto globale della gestione quale esito del processo
(dimensione informativa e comunicativa)



Dalla rendicontazione...alla rendicontazione sociale



1976 - L'OCSE emana le prime *Linee Guida* destinate alle imprese multinazionali per condurre il business in maniera responsabile

**2006 –
Impresa
Sociale
D.lgs
155/2006**

2013 – GBS – Gruppo Bilancio Sociale rivede le linee guida dal 2001

2014 - La Direttiva "Barnier" 2014/95/UE introduce l'obbligo del *Non financial Reporting* per determinati enti di interesse pubblico.

2000 - La Global Reporting Initiative (GRI) lancia la prima serie di linee guida per il reporting non finanziario

2006 - La legge Regionale della Regione Toscana sulla responsabilità sociale delle imprese, n. 17 del 2006 - prevede contributi alle imprese che pubblicano bilanci sociali/di sostenibilità

2014 - La Legge Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 12/2014 rende obbligatoria la redazione di un Bilancio Sociale ai fini della permanenza nell'albo delle cooperative sociali

2016 - Recepimento della Dir. 2014/95/UE nella normativa italiana, con il D. Lgs. 254/16 2018 - Anno "1" di rendicontazione non finanziaria obbligatoria ex D. Lgs. 254/16

Dalla rendicontazione...alla rendicontazione sociale



Con il Decreto del 4 luglio 2019, pubblicato su G.U. il 9 agosto 2019 viene emanata l'Adozione delle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore, che dispone di procedere **congiuntamente** sia per gli ETS che per le Imprese Sociali alla definizione delle predette linee guida.

Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione, quindi **dall'esercizio sociale 2020**.

Al paragrafo 7) delle Linee Guida viene disposto che **il bilancio sociale deve essere approvato dall'organo statutariamente competente, dopo essere stato esaminato dall'organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e con l'attestazione di conformità alle linee guida.**

Gli ETS hanno obbligo di:

- depositare il bilancio sociale presso il RUNTS **entro il 30 giugno** di ogni anno con riferimento all'esercizio precedente (art. 48, comma 3, D.lgs.117/2017)
- pubblicare il bilancio sociale sul proprio sito internet.

La relazione dell'organo di controllo degli ETS e imprese sociali al bilancio sociale



Le Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale di ETS ed IS sono disciplinati in 7 paragrafi operativi:

1. Introduzione e riferimenti normativi

2. Le finalità delle linee guida

3. I Soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale

4. I Destinatari del bilancio sociale

5. I Principi di redazione del bilancio sociale

6. La struttura e il contenuto del bilancio sociale

7. L'approvazione, il deposito, la pubblicazione e la diffusione del bilancio sociale

AREE DI CONTROLLO



AREA DI LAVORO GENERALE

- 1) Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale
- 2) Informazioni generali sull'ente
- 3) Struttura, governo e amministrazione
- 4) Persone che operano per l'ente

AREA DI LAVORO OBIETTIVI ED INFORMATIVE

- 5) Obiettivi ed attività
- 6) Situazione economico - finanziaria
- 7) Altre informazioni



Integrazione informativa nel caso di adozione delle linee guida VIS:

- a) il valore aggiunto sociale generato;
- b) i cambiamenti sociali prodotti grazie alle attività del progetto;
- c) la sostenibilità dell'azione sociale.

Proposta di check list di controllo

1. Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale

2. Informazioni generali sull'ente

- Denominazione, sede legale e operativa
- Codice fiscale / Partita IVA
- Natura giuridica (es. associazione, fondazione, cooperativa sociale...)
- Evidenza delle attività d'interesse generale e verifica di congruità con quanto svolto nell'anno
- Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e verifica della pubblicazione (anche sul sito)
- Struttura organizzativa e governance (es. organi sociali, ruoli e responsabilità)
- Missione e valori dell'ente

3. Struttura, governance e amministrazione

- Modalità di governo e amministrazione
- Composizione degli organi sociali
- Sistemi di controllo e valutazione
- Eventuale presenza di organismi di vigilanza o revisione



ORDINE DOTTORI
COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
TORINO

Proposta di check list di controllo

3. Persone che operano nell'ente

- Numero e ruolo di:
 - Lavoratori
 - Volontari
 - Tirocinanti, stagisti
 - Soci (se rilevanti)
- Politiche di gestione del personale e del volontariato
- Formazione e valorizzazione delle risorse umane

4. Obiettivi e attività

- Obiettivi sociali perseguiti
- Attività di interesse generale svolte (art. 5 CTS)
- Modalità operative
- Beneficiari e impatto delle attività





5. Situazione economico-finanziaria

- Sintesi del bilancio d'esercizio (rendiconto gestionale, stato patrimoniale)
- Indicatori economici significativi
- Entrate per tipologia (donazioni, contributi, attività commerciali, ecc.)
- Utilizzo delle risorse

6. Monitoraggio e valutazione delle attività

- Indicatori di performance sociale
- Valutazione dei risultati e dell'impatto sociale
- Eventuali strumenti di rilevazione della soddisfazione dei beneficiari

Proposta di check list di controllo

7. Altre informazioni

- Rapporti con stakeholder
- Eventuali partnership e reti
- Comunicazione e trasparenza verso l'esterno
- Presenza di sedi secondarie
- Attività di raccolta fondi
- Attività diverse
- Contenziosi sorti nell'anno o potenziali
- Controversie di ogni tipo



L' informativa sulle erogazioni pubbliche



L'art. 1 co. 125 - 129 della L. 4.8.2017 n. 124 prevede specifici obblighi di informativa in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche.

Le modalità e i termini di adempimento si differenziano in base alla tipologia di soggetto obbligato, come riportato nella seguente tabella.

Destinatari		Modalità di adempimento	Termini di adempimento
Enti non commerciali	Associazioni, Comitati e Fondazioni Enti con acronimo ONLUS e ETS e IS	Sul sito Internet o analoghi portali digitali (es. Facebook; sito Internet della rete associativa cui l'ente aderisce, social media)	Entro il 30 giugno
	Cooperative	In Nota integrativa (qualora compilata)	Nel termine per l'approvazione del bilancio

L'informativa sulle erogazioni pubbliche



ORDINE DOTTORI
COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
TORINO

Fondazione
Piero Piccatti e
Aldo Milanese

✓ Cosa rientra negli obblighi di informativa

Sono soggetti a obbligo di trasparenza tutti i **benefici economici ricevuti da enti pubblici** che abbiano le seguenti caratteristiche:

- Non sono **generali** (cioè non sono concessi a tutti coloro che soddisfano certe condizioni).
- Non hanno natura **corrispettiva, retributiva o risarcitoria**.
- Sono concessi **in denaro o in natura** (es. l'uso gratuito di un immobile pubblico, qualora nel contratto sia stato indicato il valore economico equivalente).

✗ Cosa è escluso dall'obbligo

Non rientrano nell'obbligo di trasparenza:

- **Contributi di carattere generale**, come:
 - Agevolazioni fiscali accessibili a tutti (es. crediti d'imposta automatici).
- **Erogazioni a fronte di prestazioni**, cioè:
 - Compensi per servizi resi (rapporto sinallagmatico).
 - Retribuzioni per incarichi.
 - Risarcimenti per danni subiti.

Altri chiarimenti



Gli obblighi di trasparenza:

- **Non dipendono dalla localizzazione** del soggetto beneficiario
- **Non cambiano in base alla forma del beneficio** (contributo diretto, credito d'imposta, agevolazione)
- **Non variano in base alla procedura di ottenimento** (automatica o su domanda)
- **Il contributo del cinque per mille**, in base alle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, rientrando tra i vantaggi aventi "carattere generale", non è soggetto agli obblighi di pubblicità in esame.

In sostanza la disciplina si concentra sui rapporti bilaterali in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del Terzo settore

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE



1. Criterio temporale: criterio di cassa

- **Si rendicontano solo gli importi effettivamente incassati** (erogati) nell'esercizio finanziario **precedente** (es. nel 2024 si dichiarano gli importi ricevuti nel 2023).
- **Non si utilizza il criterio di competenza**, che invece è rilevante solo per la redazione del bilancio civilistico o fiscale.

2. Erogazioni in natura

Per **vantaggi non monetari** (es. utilizzo gratuito di locali), l'informativa va fornita **nell'anno in cui il vantaggio viene fruito**.

esempio: Se un ente ha usato nel 2024 un immobile pubblico in comodato gratuito, l'informazione va pubblicata nel 2025.

Se si tratta di **beni ricevuti gratuitamente** (es. una donazione di attrezzature o arredi), si può fare riferimento all'anno in cui **il bene viene iscritto a bilancio**

L' informativa sulle erogazioni pubbliche

✓ In pratica, per la pubblicazione (es. su sito web):

- Specificare l'importo ricevuto o stimato (anche se non in denaro)
- Indicare il soggetto erogante
- Indicare la causale o motivazione del beneficio
- Per i vantaggi non in denaro, descrivere la natura del bene o servizio (es. "uso gratuito sala conferenze comunale").



Soggetto erogante	CF erogante	Importo/Valore	Data incasso/beneficio	Causale	Forma
Comune di Milano	8000000000	€ 5.000	10/04/2024	Contributo per attività culturali 2024	Denaro
Regione Lombardia	8005005005	€ 12.000	20/06/2024	Finanziamento progetto inclusione sociale	Denaro
Comune di Torino	8008008008	€ 3.000 (stima)	01/01/2024 – 31/12/2024	Uso gratuito sala conferenze	Natura



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos